SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1870-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. *Stampato Camera n.* **3548**)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame disciplina il trattamento economico e normativo del personale di alcuni importanti enti, quali il Poligrafico dello Stato, l'Unioncamere, l'ENEA, l'Azienda autonoma di assistenza al volo, e le istituzioni ed enti di ricerca scientifica contemplati dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

La Camera dei deputati, integrando l'originaria proposta del Governo (atto Camera n. 3548), ha introdotto, all'articolo 2, una disciplina per questi ultimi enti, modellata su quella prevista dall'articolo 1 per il Poligrafico e gli altri enti verso i quali il Governo aveva ritenuto opportuno disporre una specifica disciplina, per adeguarsi al parere reso dal Consiglio di Stato in data 21 marzo 1985, n. 175/85, I Sezione, che disponeva la soggezione dei primi quattro enti pubblici (Poligrafico, Unioncamere, ENEA, e Azienda di assistenza al volo), alla disciplina di cui alla legge quadro per il pubblico impiego (n. 93 del 1983).

Il testo pervenuto al Senato ha conservato pressocchè immutato l'articolo 1, che prevede il mantenimento in vigore dei particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti suddetti rispettivamente dalla legge 13 luglio 1966, n. 559 (per il Poligrafico), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 (per l'Unioncamere), dalla legge 5 marzo 1982, n. 84 (per l'ENEA), e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 (per l'Azienda di assistenza al volo), disponendo altresì che le delibere adottate per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, tesoro, bilancio, programmazione economica, lavoro e previdenza sociale.

In tal modo, si è adottata una soluzione intermedia, in forza della quale i suddetti enti non rientrano nei comparti del pubblico impiego di cui alla citata legge n. 93 del 1983, ma è stata ricondotta la disciplina del loro trattamento economico e giuridico alla normativa complessiva della « legge-quadro », tenendo conto di determinati indici della contrattazione collettiva e della specificità dei loro compiti.

Il relatore è d'avviso che tale previsione normativa sia congrua rispetto ai fini che si intendono raggiungere, perchè tiene conto, da un lato, del parere del massimo organo consultivo dello Stato, che aveva giustamente ricondotto tali enti, data la loro natura pubblicistica, alla generale disciplina della legge-quadro sul pubblico impiego, ma, nello stesso tempo, pone in risalto le particolari funzioni e la specifica connotazione della loro attività, per cui una contrattazione distaccata dalla uniforme disciplina legislativa sembra offrire i mezzi più idonei a reclutare personale di elevata qualificazione professionale.

Nell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, vengono regolamentati contrattualmente lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tra i quali di particolare rilievo sono l'Istat, l'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro), l'Istituto superiore di sanità, ed altri.

Per tali enti, la contrattazione prevede un accordo tra la delegazione pubblica e quella sindacale, reso esecutivo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri individuati dall'articolo 1, oltre a quello per la ricerca scientifica.

La Commissione ha ritenuto di integrare l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, mediante un comma aggiuntivo, che detta princìpi più rigorosi per l'inquadramento ed il reclutamento del personale dei suddetti enti di ricerca, al fine di evitare che lo strumento pattizio possa indur-

re a deroghe alla generale disciplina legislativa, cui i suddetti enti ed istituzioni, pur con le loro particolari caratteristiche, non possono comunque sottrarsi.

Sono state quindi previste articolazioni in più livelli professionali, ai quali si accede mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di chiara fama, scelti anche al di fuori dell'ente, e con deroga ai limiti di età per i livelli superiori; ciò al fine di sollecitare l'ingresso nei suddetti enti di personale particolarmente qualificato e proveniente da altre esperienze, anche internazionali, con indubbio beneficio per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel nostro Paese.

Si è quindi operato un rinvio alla legge per disciplinare la mobilità nel settore, particolarmente importante, della ricerca, e per il collegamento tra il suddetto settore e l'ordinamento universitario; tale disposizione appare al relatore di particolare significato, non potendo sfuggire il carattere essenziale della costante corrispondenza tra la ricerca effettuata nell'ambito accademico e quella svolta dagli enti ed istituzioni sopra richiamate.

Ai principi dettati dal comma 2, introdotto dalla Commissione, dovrà ispirarsi la contrattazione prevista dal comma 1 dell'articolo 2.

In conclusione, il relatore ritiene di dare un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, come modificato dalla Commissione; per completezza informativa, deve far menzione della questione, sollevata in Commissione, e che verrà riproposta in Assemblea, relativa alla inclusione dell'ENEA tra gli enti ed istituzioni di ricerca di cui all'articolo 2, al fine di conseguire l'omogeneità di disciplina tra enti che svolgono attività nel medesimo o analogo settore; su tale punto, il dibattito in Assemblea potrà certamente apportare meditata soluzione.

Propongo, quindi, all'Assemblea, l'approvazione del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, fatti salvi gli opportuni approfondimenti sulla posizione dell'ENEA.

DE CINQUE, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore COLELLA)

22 ottobre 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sull'articolo 1; contrario sull'articolo 2, in quanto, sostanziando esso la soppressione di uno dei comparti del pubblico impiego, vengono poste le premesse per uno sfondamento del quadro finanziario stabilito per i pubblici dipendenti dall'ordinamento in vigore, senza che siano previste clausole di copertura degli eventuali maggiori oneri.

b) su emendamento

(Estensore COLELLA)

21 gennaio 1987

La Commissione, esaminato l'emendamento governativo, sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge (che mira a delegare il Governo ad emanare norme, aventi valore di legge, nelle materie di cui all'articolo 2 della legge n. 93 del 1983, al fine di rendere uniforme la disciplina dello stato giuridico del personale degli enti ed istituti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986), esprime parere favorevole, a condizione che venga aggiunto il seguente comma:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, provvedono gli enti e gli istituti di cui al comma 1, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti rispettivamente dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

2. Fermo restando per l'Azienda autonoma di assistenza al volo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

3. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 2 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedimentali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. È abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai princìpi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedimentali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni fissate in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato, e con deroga ai limiti di età per il reclutamento a livelli superiori all'iniziale. Per la progressione ai livelli superiori si adotteranno procedure concorsuali. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge disciplina la mobilità nel settore della ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento universitario.

3. *Identico.*

Art. 3.

Identico.